

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Centro Socio-Culturale Anziani Vittorio Veneto - APS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. Il presente statuto è conforme alla Legge Regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalle DGR del Lazio n. 452 del 14 luglio 2020 e n. 568 del 2 agosto 2021 e s.m.i.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. Il "Centro Socio-Culturale Anziani Vittorio Veneto - APS" è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Latina, in viale Vittorio Veneto n. 22.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera i) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della L.R. 11/2016, attraverso la gestione in via esclusiva di un centro sociale per anziani pubblico.
2. L'Associazione è aconfessionale e apolitica. Si potranno promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti i soci.
3. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

Al fine di conseguire le proprie finalità, l'Associazione svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- attività ricreativo-culturale;
- promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- corsi di formazione e di aggiornamento destinati alle persone che, a qualunque età, intendano tenere vivo l'interesse per la cultura;
- interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
- promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero anche aderendo in qualità di associata in altre A.P.S. aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Donare No

Donare No

Donare No

Art. 5 Soci

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Latina, senza limitazione di età, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali dell'Associazione e a osservare lo Statuto e le deliberare degli Organi Sociali. Possono associarsi anche le persone non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purché la percentuale di soci residenti nel territorio del Comune di Latina sia superiore al 70%.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico dei soci non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
5. Possono essere ammesse come associate altre A.P.S. aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
6. Il socio può iscriversi a più APS.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 17 p. 3 e 4 della legge n. 117/2017.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza per morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo entro 3 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.
- Esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle norme dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario amministrativo;
- f) il Tesoriere;
- g) Organo di controllo (eventuale).

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con le limitazioni previste dal successivo art. 13 punti 3 e 4.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) stabilire la quota associativa annuale determinata su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - d) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

5. L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario. Le assemblee sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo.
- Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione ed affissione nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, in un giorno successivo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sia in prima che seconda convocazione sono valide quando siano approvate con maggioranza semplice dei presenti.
5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario amministrativo. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
7. Le votazioni dell'Assemblea sono a voto palese, per alzata di mano.

Art. 12 Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Esso è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 9 ad un massimo di 13 membri, scelti fra i soci, con numero di componenti proporzionato alle dimensioni dell'Associazione, il cui numero verrà stabilito dall'Assemblea dei soci.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto nel proprio seno il Presidente e in seconda votazione il Vice Presidente ed assegna con voto palese gli incarichi di Segretario Amministrativo e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Nomina del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati, mediante votazione con voto segreto, in un solo giorno feriale, dalle 9,30 alle 18,30, presso la sede legale dell'Associazione.
2. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Presidente, al massimo entro 60 giorni successivi alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica. Del giorno stabilito sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione ed affissione nella bacheca della sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per la votazione.
3. I candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo devono essere iscritti all'Associazione da almeno sei mesi prima della data fissata per le elezioni e dovranno manifestare la propria

disponibilità in forma scritta presso la segreteria dell'Associazione sino a dieci giorni precedenti la data fissata per le votazioni.

4. Gli elettori devono essere iscritti da almeno due mesi. Possono esprimere fino a tre preferenze apponendo il segno di croce a fianco del nome stampato del candidato.

5. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.

6. Risulteranno eletti come membri effettivi del Consiglio Direttivo i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, precede il più anziano di età.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi interviene la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario amministrativo e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere reso pubblico e pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

Donna An

Donna An

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea, qualora ricorrano i casi previsti ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 18 Organo di Controllo (eventuale)

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
2. Al Segretario amministrativo compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Il Segretario amministrativo ed il Tesoriere

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di altri due mandati.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Art. 16 Il Presidente

- l) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- n) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.



Denaro
 Francesco
 11/2017

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento associativo.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto D.Lgs. n. 117/2017.

- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- rendite patrimoniali;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- quote associative e contributi dei soci;

117/2017, da:

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n.

Art. 20 Risorse economiche

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei soci;

Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

Art. 19 Libri sociali

117/2017, la revisione legale dei conti.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n.

sociali o su determinati affari.
Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni di utilità sociale.

(c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di concreto funzionamento;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo amministrazione;

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 2. L'Organo di controllo:

revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i



D. Lgs. n. 117/2017

D. Lgs. n. 117/2017

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 5 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

